

STATUTO

EDIZIONE APRILE 2008

“FEDERMANAGER TREVISO – BELLUNO”

Associazione Dirigenti Aziende Industriali

delle Province di Treviso e di Belluno

Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria del 18 aprile 2008.

TITOLO I - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, SCOPI

Art.1 – Costituzione e denominazione.

Art.2 – Sede e durata.

Art.3 – Scopi.

TITOLO II – ASSOCIATI.

Art.4 – Associati.

Art.5 – Cause di inammissibilità ad Associato.

Art.6 – Formalità per l'ammissione ad Associato.

Art.7 – Ammissione ad Associato.

Art.8 – Recesso dell'Associato.

Art.9 – Esclusione dell'Associato.

Art.10 – Albo speciale.

TITOLO III – ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE.

Art.11 – Organi dell'Associazione.

Art.12 – Assemblea.

Art.13 – Costituzione dell'Assemblea.

Art.14 – Validità delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art.15 – Referendum.

Art.16 – Comitato Elettorale.

Art.17 – Il Consiglio Direttivo.

Art.18 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

Art.19 – Convocazione, delibere e validità delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.20 – Il Comitato Esecutivo

Art.21 – Attribuzioni del Comitato Esecutivo.

Art.22 – Nomina e durata in carica del Presidente.

Art.23 – Attribuzioni del Presidente.

Art.24 – Il Tesoriere.

Art.25 – Il Collegio dei Revisori.

Art.26 – Il Collegio dei Proviviri.

TITOLO IV – IL PATRIMONIO E IL BILANCIO.

Art.27 – Il Patrimonio.

Art.28 – Il Bilancio.

TITOLO V – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

Art.29 – Scioglimento e liquidazione.

TITOLO VI – SANZIONI DISCIPLINARI.

Art.30 – Sanzioni disciplinari.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.

Art.31 – Disposizioni finali.

TITOLO I - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, SCOPI.

Art.1 – Costituzione e denominazione.

- (1) E' costituita l'Associazione Dirigenti di Aziende Industriali, produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie delle Province di Treviso e di Belluno, denominata "FEDERMANAGER TREVISO – BELLUNO".
- (2) L'Associazione aderisce alla Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali-FEDERMANAGER – a norma di quanto previsto dallo Statuto della Federazione Nazionale.
- (3) L'Associazione è tenuta a osservare lo Statuto della Federazione Nazionale, le relative norme regolamentari, nonché le delibere dei competenti organi federali.

Art.2 – Sede e durata.

- (1) L'Associazione ha sede in Treviso con una delegazione a Belluno.
- (2) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.3 – Scopi.

- (1) L'Associazione non ha fini di lucro.
- (2) L'Associazione è indipendente da qualsiasi ideologia e organizzazione politica.
- (3) Scopo dell'Associazione, quale Sindacato, è di rappresentare, difendere e tutelare gli interessi generali e individuali della categoria dei dirigenti di aziende industriali produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie, anche attraverso le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), appositamente costituite, nonché promuovere e attuare iniziative tendenti alla valorizzazione della funzione dei dirigenti.

TITOLO II – ASSOCIATI.

Art.4 – Associati.

- (1) Possono acquisire la qualità di associati, secondo le modalità previste dal successivo art.6:
 - i dirigenti di cui all'art. 2095 del Codice Civile, che prestino la loro attività in aziende industriali o in società esercenti servizi direttamente interessanti l'industria;
 - i dirigenti pensionati iscritti all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) o iscritti a istituti equivalenti.

Art.5 – Cause di inammissibilità ad Associato.

- (1) Non possono fare parte dell'Associazione:
 - a) coloro che, in relazione alla configurazione societaria, ne siano proprietari o comproprietari, con quote di controllo, oppure siano riconducibili alla definizione di "datore di lavoro";
 - b) coloro che sono iscritti ad altri sindacati di lavoratori subordinati;
 - c) coloro che svolgono attività contrarie agli scopi dell'Associazione.
- (2) Non costituisce causa di inammissibilità ad Associato l'iscrizione ad albi professionali.

Art.6 – Formalità per l'ammissione ad Associato.

- (1) Chi intende divenire associato deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo e allegare alla medesima:

- la documentazione, che attesti il possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 4 del presente Statuto (art.4 – Associati e art. 10 – Albo Speciale);
- la dichiarazione che non sussistono le cause di inammissibilità previste dal precedente articolo 5 del presente Statuto (Art. 5 – Cause di inammissibilità ad Associato).

Art.7 – Ammissione ad Associato.

- (1) Le ammissioni ad Associato sono deliberate dal Comitato Esecutivo.
- (2) All'atto di ammissione l'Associato verserà all'Associazione la quota di iscrizione e il contributo associativo annuo, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
- (3) Ove l'aspirante Associato abbia una vertenza in corso con il suo datore di lavoro e richieda l'assistenza dell'Associazione, dovrà corrispondere la quota associativa per gli anni precedenti in servizio presso il datore di lavoro, in qualità di dirigente, fino ad un massimo di due anni, oltre a regolarizzare la propria posizione contributiva per l'anno in corso.
- (4) La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione, né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.
- (5) La posizione associativa è strettamente personale ed intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo, anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Associazione e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o di suoi diritti e obblighi a terzi.
- (6) Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell'Associazione in altre strutture, di scissione anche parziale della stessa, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva.
- (7) Gli Associati ammessi sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, delle clausole dei contratti collettivi, degli accordi economici, —normativi e sindacali stipulati dall'Associazione direttamente o dalla Federazione Nazionale.
- (8) Avverso la decisione negativa di ammissione ad Associato del Comitato Esecutivo, l'aspirante Associato può, entro un mese dalla data in cui gli è stata comunicata la deliberazione, presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, che si pronuncerà entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso scritto in modo definitivo, presentando le proprie deliberazioni al Consiglio Direttivo.

Art.8 – Recesso dell'Associato.

- (1) L'iscrizione all'Associazione si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salva la comunicazione di recesso dell'Associato, per iscritto nella forma di raccomandata, indirizzata al Consiglio Direttivo presso la sede della Associazione.
- (2) La comunicazione di recesso dell'Associato ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta entro il 30 novembre dell'anno di validità dell'iscrizione.

Art.9 – Esclusione dell'Associato.

- (1) La qualità di Associato si perde:
 - a) per perdita, per qualsiasi ragione o causa, di uno dei requisiti in base ai quali era stata concessa l'ammissione ad Associato;
 - b) per esclusione, quando l'Associato abbia compiuto azioni o assunto comportamenti lesivi del prestigio della categoria dei dirigenti o per gravi infrazioni disciplinari;

- c) per il mancato pagamento della quota associativa, dopo avere ricevuto due solleciti scritti, il secondo dei quali a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con e-mail certificata.
- d) L'Associato è obbligato a dare immediata notizia all'Associazione della risoluzione del suo rapporto di lavoro e anche di qualsivoglia eventuale variazione, che sopravvenendo nel rapporto stesso, abbia causato la decadenza dalla sua qualifica di dirigente.
- e) L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- f) Avverso la deliberazione di esclusione è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà in modo definitivo entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Art.10 – Albo speciale.

- (1) E'istituito presso l'Associazione un Albo Speciale, al quale possono essere iscritti gli Associati che rientrino nelle fattispecie di seguito tassativamente elencate:
 - a) gli Associati che cessino dall'assolvere le funzioni di dirigente per cause non dovute a ragioni di età o a condizioni di salute, (è prevista l'iscrizione all'Albo Speciale per un ulteriore periodo massimo di anni due dalla data della cessazione della funzione di dirigente);
 - b) gli Associati la cui attività cessi per condizioni di salute e che abbiano almeno dieci anni di anzianità di iscrizione;
 - c) gli Associati che abbiano maturato non meno di dieci anni di iscrizione all'Associazione e per quelli che abbiano anche meno di dieci anni di iscrizione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, può essere consentito di conservare l'iscrizione all'Associazione nell'Albo Speciale, se, pur avendo cessato di svolgere funzioni dirigenziali, non svolgano attività ritenute incompatibili o comunque in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
 - d) i coniugi superstiti degli Associati.
- (2) In applicazione di quanto disposto al primo comma del presente articolo e con l'osservanza delle direttive della Federazione Nazionale, il Comitato Esecutivo decide sulle iscrizioni all'Albo Speciale
- (3) Gli iscritti all'Albo Speciale possono rivestire cariche sociali, salvo i coniugi superstiti degli Associati.
- (4) Gli Associati iscritti all'Albo Speciale sono tenuti a notificare all'Associazione ogni mutamento della loro posizione, che possa comportare modifiche nelle loro qualità di Associati iscritti all'Albo Speciale.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Art.11– Organi dell'Associazione.

- (1) Sono organi dell'Associazione :
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Comitato Esecutivo;
 - d) il Presidente;
 - e) i Vice Presidenti;
 - f) il Tesoriere;
 - g) il Collegio dei Revisori;
 - h) il Collegio dei Probiviri.
- (2) Tutte le cariche sono gratuite.

Art.12 – Assemblea.

- (1) L'Assemblea è costituita dagli Associati regolarmente iscritti.
- (2) Hanno diritto a parteciparvi coloro che sono in regola con il pagamento del contributo associativo al 31 dicembre dell'anno precedente alla celebrazione dell'Assemblea, purché non siano soggetti a provvedimenti di cui all'art.9 del presente Statuto.
- (3) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
- (4) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno ed entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio.
- (5) L'Assemblea può, inoltre, riunirsi:
 - a) ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario,
 - b) su richiesta del Collegio dei Revisori,
 - c) su richiesta di almeno un decimo degli Associati.

Nei casi b) e c), l'Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta.

- (6) L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio e la relazione accompagnatoria;
 - b) elegge i componenti il Consiglio Direttivo, i componenti il Collegio dei Revisori e i componenti il Collegio dei Probiviri;
 - c) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- (7) L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sulle modifiche dello Statuto;
 - b) sulla fusione con altre Associazioni e sullo scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.
- (8) Per le delibere relative alle modifiche di cui alle precedenti lettere a) e b), è necessaria la partecipazione di almeno un quinto degli Associati.

Art.13 – Costituzione dell'Assemblea.

- (1) Le Assemblee sono convocate dal Presidente o dal Vice Presidente anziano su proposta del Consiglio Direttivo, con lettera o, in sostituzione, con messaggio di posta elettronica con conferma di ricevuta (e-mail), da inviarsi agli Associati almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea.
- (2) Nell'avviso di convocazione sarà indicata anche la data per l'eventuale seconda convocazione, nel caso che la prima andasse deserta.
- (3) L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea.
- (4) Nel caso di modifiche allo Statuto, l'avviso di convocazione dovrà contenere il testo delle variazioni proposte.
- (5) Gli Associati possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro Associato, che non sia componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori.
- (6) Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Associato.
- (7) Il Presidente dell'Assemblea dispone il controllo del diritto di partecipazione all'Assemblea, anche per quanto riguarda la regolarità e il numero delle deleghe.
- (8) Le Assemblee ordinarie indette per referendum si intendono valide con qualsiasi numero di votanti.

Art.14 – Validità delle deliberazioni dell'Assemblea.

- (1) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata la metà più uno degli Associati, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e dei rappresentati.
- (2) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata la metà più uno degli Associati e, in seconda convocazione, quando è presente o rappresentato almeno un quinto degli iscritti, salvo quanto previsto nel caso di scioglimento dell'Associazione.

- (3) La votazione formale è fatta per alzata di mano, tranne che per l'elezione delle cariche sociali, per la quale è richiesta la votazione segreta.
- (4) In ogni caso lo scrutinio segreto può essere disposto dal Presidente dell'Assemblea o su approvazione di almeno il trenta per cento degli Associati presenti immediatamente prima della votazione.

Art.15 – Referendum.

- (1) La votazione per referendum può essere deliberata dall'Assemblea ordinaria o dal Consiglio Direttivo.
- (2) Le modifiche statutarie presentate dal Consiglio Direttivo possono essere votate per referendum solo dopo essere state discusse in Assemblea.
- (3) Nel caso di votazione per referendum la comunicazione deve essere fatta con lettera recante le schede di votazione e contenente :
 - a) la precisazione che trattasi di votazione per referendum;
 - b) l'indicazione dell'ordine del giorno con la illustrazione degli argomenti posti in votazione;
 - c) l'indicazione della data e dell'ora di chiusura della votazione e del luogo dove avverrà lo scrutinio delle schede.
- (4) Nel caso di votazione per “referendum” la lettera di invito deve contenere, oltre all'indicazione dell'ordine del giorno e alla precisazione che trattasi di Assemblea con votazione per “referendum”, anche la data di chiusura delle votazioni e del luogo ove avverrà lo scrutinio delle schede.
- (5) La chiusura delle votazioni per referendum non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data di spedizione della lettera relativa.
- (6) Le schede per la votazione dovranno essere preventivamente contrassegnate con il timbro dell'Associazione e la firma di due scrutatori.
- (7) Lo scrutinio delle schede verrà effettuato da due scrutatori nominati dal Presidente ed alla presenza di due Revisori.
- (8) Il risultato dello scrutinio dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo con apposito verbale redatto dagli scrutatori e dai Revisori presenti.
- (9) Allo scrutinio possono assistere gli Associati aventi diritto al voto.
- (10) Il risultato del “ referendum “ sarà valido con qualsiasi numero di votanti.
- (11) Per le modifiche statutarie il risultato del “ referendum “ sarà valido, purché abbia risposto almeno un quinto degli Associati iscritti.

Art.16 – Comitato Elettorale.

- (1) Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Elettorale composto da tre Associati.
- (2) Non possono fare parte del Comitato Elettorale i membri del Consiglio Direttivo, i Probiviri, i Revisori e i candidati a qualsiasi carica.
- (3) Il Comitato Elettorale elegge nel suo ambito un Presidente e un Segretario.
- (4) Il Regolamento detta i compiti, le norme e le procedure cui il Comitato deve attenersi.
- (5) Nei casi in cui non sia possibile costituire uno o più organi dell'Associazione, il Comitato Elettorale procede a indire elezioni suppletive entro centoventi giorni dalla data dell'ultimo verbale di mancata costituzione dell'organo.

Art.17 – Il Consiglio Direttivo.

- (1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
- (2) Il numero dei componenti è pari a undici membri, oltre a due membri per la Delegazione territoriale di Belluno, dei quali uno in servizio in Provincia di Belluno e uno in pensione, già in servizio in Provincia di Belluno.

- (3) Nel Consiglio Direttivo i dirigenti in servizio non dovranno essere in numero inferiore alla metà dei componenti, salvo il caso in cui il numero delle candidature sia insufficiente, mentre i dirigenti in pensione dovranno essere almeno quattro.
- (4) In caso di assenze (dimissioni o decadenza dalla qualità di Associato) nel corso del triennio, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, in primo luogo tra i non eletti nella categoria, purché continuino a sussistere i requisiti di appartenenza.
- (5) Esaurito l'elenco degli Associati non eletti, il Consiglio Direttivo procede alla nomina per cooptazione.
- (6) Qualora la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti contestualmente le dimissioni o venga meno per qualsiasi altra causa, si deve procedere a nuove elezioni entro centoventi giorni.
- (7) Il nuovo Consiglio Direttivo resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato degli altri organi.
- (8) Entro dieci giorni dalla data dello scrutinio di cui all'art.14 del presente Statuto, il Consiglio Direttivo deve essere convocato da chi ha presieduto l'Assemblea, per procedere alla nomina, tra i suoi componenti, del Presidente, dei due Vice Presidenti e del Tesoriere.

Art.18 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

- (1) Il Consiglio Direttivo è l'organo che, in conformità alle direttive dell'Assemblea e agli indirizzi della Federazione Nazionale, stabilisce la politica e formula le strategie dell'Associazione, promuovendo tutte le attività rivolte agli scopi statutari.
- (2) Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo :
 - a) eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente, i due Vice Presidenti e il Tesoriere, che può essere cooptato anche all'esterno dell'Associazione;
 - b) deliberare gli atti per la gestione economica e finanziaria;
 - c) deliberare sulle sanzioni disciplinari a carico degli Associati, a norma dell'art. 30 del presente Statuto;
 - d) designare i rappresentanti negli organi statutari della Federazione, della Associazione e di altri enti collaterali;
 - e) stabilire la struttura territoriale e organizzativa della Associazione, definendo il numero, le funzioni e gli emolumenti dei dipendenti e collaboratori;
 - f) redige e approva le norme regolamentari dell'Associazione (Regolamento Statutario ed eventuali altri Regolamenti interni);
 - g) approvare la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed i bilanci consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea annuale;
 - h) deliberare sulla misura, sui criteri e sulle modalità per il versamento dei contributi associativi e proporre all'Assemblea eventuali contributi straordinari;
 - i) nominare il Presidente della Delegazione di Belluno per rappresentare l'Associazione presso le autorità e gli enti locali;
 - j) proporre all'Assemblea straordinaria le modifiche da apportare allo Statuto.
- (3) I componenti il Consiglio Direttivo che non partecipano a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
- (4) La decadenza è dichiarata dal medesimo Consiglio Direttivo.
- (5) Alla sostituzione si provvede seguendo l'ordine dei non eletti nella più recente Assemblea.

Art.19 – Convocazione, delibere e validità delle riunioni del Consiglio Direttivo.

- (1) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre, su convocazione del Presidente, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
- (2) L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite telefax o messaggio di posta elettronica con ricevuta di ritorno, da inviarsi ai Consiglieri almeno dieci giorni prima

del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'ora.

- (3) Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con quarantotto ore di preavviso mediante comunicazione telefonica.
- (4) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza o impedimento da un Vice Presidente e, in mancanza anche di entrambi i Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano di iscrizione.
- (5) Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- (6) In caso di parità, prevale il voto di chi presiede al momento della votazione.
- (7) Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati i Revisori.
- (8) Di ciascuna riunione dovrà essere redatto, sotto la responsabilità del Presidente, un verbale, che sarà sottoscritto dallo stesso e dovrà essere conservato agli atti della Associazione.

Art.20 – Il Comitato Esecutivo.

- (1) Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti.
- (2) Il Comitato Esecutivo dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
- (3) Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese.
- (4) Per le delibere e le votazioni del Comitato Esecutivo valgono le stesse norme stabilite per il Consiglio Direttivo. La convocazione è di norma-telefonica.
- (5) Di ciascuna riunione viene redatto un verbale.

Art.21 – Attribuzioni del Comitato Esecutivo.

- (1) Sono attribuzioni del Comitato Esecutivo:
collaborare con il Presidente per l'attuazione degli indirizzi e delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - a) proporre al Consiglio Direttivo ogni provvedimento ritenuto necessario per il conseguimento degli obiettivi statutarî e la realizzazione dei programmi dell'Associazione;
 - b) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi degli Associati da designare, in rappresentanza dell'Associazione, negli organi della Federazione e di altri Enti collaterali;
 - c) deliberare l'ammissione degli Associati;
 - d) proporre al Consiglio Direttivo le modifiche da apportare al Regolamento.
- (2) Il Comitato Esecutivo può adottare, in casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo per la ratifica, nella sua prima successiva riunione.

Art.22 – Nomina e durata in carica del Presidente.

- (1) Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.
- (2) Il Consiglio Direttivo nella medesima riunione nomina i due Vice Presidenti, di cui uno scelto tra i Consiglieri operanti e residenti in Provincia di Belluno.
- (3) In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano per anni d'iscrizione all'Associazione.
- (4) Il Presidente dura in carica per un triennio ed è eleggibile per un massimo di due trienni consecutivi.
- (5) Il Presidente decade dalla carica:
 - a) per dimissioni;
 - b) per sopravvenuta impossibilità permanente ad adempiere ai propri compiti;
 - c) per delibera del Consiglio Direttivo con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.

- (6) Nei casi a),b),c), il Consiglio Direttivo deve procedere, entro sessanta giorni, alla nomina del nuovo Presidente.

Art.23 – Attribuzioni del Presidente.

- (1) Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente anziano, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
- (2) La firma del Vice Presidente più anziano fa piena prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
- (3) Il Presidente indirizza e coordina l'attività della Associazione, dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.
- (4) Il Presidente tiene informato il Consiglio Direttivo dell'attività svolta.
- (5) Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, informando il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- (6) Il Presidente può delegare ai due Vice Presidenti, al Tesoriere oppure a uno o più Consiglieri specifici incarichi.

Art.24 – Il Tesoriere.

- (1) Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea adottate in sede di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
- (2) Vigila sulla corretta tenuta dei servizi di cassa, sulla regolarità delle riscossioni dei contributi e delle quote sociali, sulla corretta tenuta e aggiornamento della contabilità.
- (3) Per ciascun anno solare compila la proposta di bilancio consuntivo dell'anno decorso.
- (4) Provvede altresì, in conformità alle direttive del Presidente, a predisporre il bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.
- (5) Il Tesoriere, qualora non componente il Consiglio Direttivo, ha diritto a presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art.25 – Il Collegio dei Revisori.

- (1) Il Collegio dei Revisori è formato da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra gli Associati. I tre membri effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio.
- (2) Nel caso di cessazione di quest'ultimo dalla carica, anticipata rispetto alla normale scadenza statutaria, il nuovo Presidente sarà eletto, nell'ambito del Collegio, dai Revisori effettivi appositamente convocati dal Revisore effettivo più anziano di età.
- (3) In caso di impedimento nell'esercizio della carica di un membro effettivo, gli subentra il supplente che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
- (4) Il Collegio dei Revisori dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
- (5) Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria; effettua verifiche di cassa e contabili, riscontra l'esattezza dei bilanci e, a tale fine, sottoscrive le scritture contabili dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili dell'Associazione.
- (6) Il Collegio dei Revisori provvede alla stesura della relazione di sua competenza di accompagnamento del bilancio annuale.
- (7) I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- (8) I Revisori sono scelti in via preferenziale tra gli Associati con la qualifica di dirigente amministrativo.
- (9) I componenti del Collegio dei Revisori decadono dalla carica, se non partecipano alle riunioni per sei mesi consecutivi.

Art.26 – Il Collegio dei Probiviri.

- (1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dalla Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo.
- (2) I componenti effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio.
- (3) Nel caso di cessazione del Presidente dalla carica, anticipata rispetto alla normale scadenza statutaria, il nuovo Presidente sarà eletto, nell'ambito del Collegio, dai membri effettivi di quest'ultimo appositamente convocati dal membro effettivo più anziano di età.
- (4) In caso di impedimento nell'esercizio della carica di un membro effettivo, gli subentra il supplente che abbia ottenuto il maggiore numero di voti.
- (5) La sostituzione di membri supplenti cessati dalla carica o divenuti effettivi, avviene mediante utilizzo dei candidati non eletti nelle medesime elezioni, in base alla graduatoria dei voti riportati dai non eletti, fino ad esaurimento.
- (6) Il Collegio ha sede presso l'Associazione e si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qual volta questi lo ritenga necessario.
- (7) I Probiviri sono scelti tra Associati di comprovata esperienza associativa, economica e giuridica e di indiscussa moralità e indipendenza e con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'Associazione.
- (8) Il Collegio dei Probiviri dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
- (9) Il Collegio dei Probiviri, oltre alle facoltà attribuitegli dalle norme del presente Statuto, ha le seguenti funzioni:
 - a) garantisce il rispetto dello Statuto;
 - b) procede al controllo delle candidature e decide in ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto o dal Regolamento;
 - c) decide o esprime i pareri a norma di quanto previsto agli articoli 9 e 30 del presente Statuto;
 - d) esamina istanze o ricorsi degli Associati, esercitando, qualora richiesto, la funzione di arbitro compositore;
 - e) esprime, qualora richiesto, il parere per le modifiche allo Statuto, siano esse proposte dal Consiglio Direttivo o da un quarto degli Associati.
- (10) Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
- (11) Il Collegio può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- (12) I componenti del Collegio dei Probiviri decadono dalla carica se non partecipano alle riunioni per trecentosessantacinque giorni consecutivi.

TITOLO IV – IL PATRIMONIO E IL BILANCIO.

Art.27 – Il Patrimonio.

- (1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà e dalle eccedenze attive del bilancio annuale non utilizzate. Del patrimonio deve essere tenuto regolare inventario da aggiornarsi annualmente.

Art.28 – Il Bilancio.

- (1) L'esercizio economico-finanziario decorre dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ogni anno.
- (2) Entro novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo, comprensivo dello stato patrimoniale, del rendiconto economico e del rendiconto finanziario e predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

- (3) Il bilancio e le allegate relazioni devono essere tenuti a disposizione dei Soci presso la sede dell'Associazione, nei quindici giorni che precedono la celebrazione dell'Assemblea di approvazione del bilancio.

TITOLO V – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

Art.29 – Scioglimento e liquidazione.

- (1) Lo scioglimento della Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.
- (2) E' richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, sia in prima, che in seconda convocazione.
- (3) Se, anche in seconda convocazione non si ottenesse la maggioranza qualificata prescritta, il Consiglio Direttivo, richiesti i pareri dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per ottenere lo scioglimento giudiziale dell'Associazione.
- (4) La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori, da scegliersi tra gli Associati.
- (5) In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, l'Associazione:
 - a) non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - b) in caso di scioglimento per qualunque causa, dovrà devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI – SANZIONI DISCIPLINARI.

Art.30 – Sanzioni disciplinari.

- (1) Le sanzioni disciplinari sono:
 - a) la censura;
 - b) la sospensione temporanea da ogni attività;
 - c) l'esclusione dalla Associazione.
- (2) Il Consiglio Direttivo può applicare la censura qualora l'Associato non ottemperi agli obblighi derivanti dallo Statuto.
- (3) Il Consiglio Direttivo può, inoltre, deliberare la sospensione temporanea dell'Associato nel caso in cui questi sia colpevole di recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedenti censure o sospensioni o abbia commesso atti o mancanze, che rechino nocimento al prestigio e agli interessi materiali e morali della categoria dei dirigenti.
- (4) Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato per gravi ed eccezionali motivi, che rendano incompatibile la sua appartenenza alla Associazione.
- (5) Le sanzioni suddette vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, entro novanta giorni dalla conoscenza dei fatti. La sanzione deve essere portata a conoscenza dell'Associato, entro dieci giorni dalla delibera, con lettera raccomandata A.R.. Copia della delibera viene inoltrata al Collegio dei Probiviri.
- (6) L'Associato che intenda reclamare contro le deliberazioni prese nei suoi riguardi, ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri, per iscritto, entro il termine di un mese

dal ricevimento della comunicazione del provvedimento contro il quale intende ricorrere.

(7) La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.

Art.31 – Disposizioni finali.

(1) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge.